



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 17 giugno 2024

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Biella**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 56/2024 – Pubblicazione sanzioni disciplinari sul sito del CNDCEC

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 7073 del 28.05.2024), si chiedono indicazioni in merito alla procedura da seguire per la pubblicazione delle sanzioni disciplinari sul sito www.commercialisti.it, nella sezione Albo Nazionale e, in particolare:

- se l'Ordine sia obbligato a pubblicare le sanzioni disciplinari degli iscritti sul sito istituzionale nazionale e, in caso affermativo, sulla base di quale normativa vigente;
- se, al termine del periodo sanzionatorio, (nella fattispecie per le sospensioni), sia consentito rimuovere la pubblicazione. Si osserva al riguardo quanto segue.

In relazione alla prima domanda del quesito, si rappresenta che l'Ordine territoriale è tenuto a pubblicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei professionisti iscritti all'Albo ai sensi di quanto prescritto dal DPR del 7 agosto 2012, n. 137 [Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012)], il quale dispone, all'art. 3, rubricato Albo Unico Nazionale, che "Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale".

In merito alla seconda domanda del quesito, si evidenzia che, con particolare riferimento al provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale, lo stesso dovrà essere pubblicato con l'esatta menzione sia della data di decorrenza dell'esecutività del medesimo, sia con la data di fine sanzione. Una volta che il periodo sanzionatorio sia interamente decorso, il provvedimento disciplinare automaticamente non sarà più visibile ai terzi.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio